



Provincia di Sassari

SETTORE AFFARI GENERALI & TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N° 3707 del 07/12/2021

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE ALLE SEDI DEGLI UFFICI DI SASSARI E DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA/TEMPIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 2992 del 20/10/2021:

- è stata indetta, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, la procedura selettiva pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari e della Zona Omogenea di Olbia/Tempio della Provincia di Sassari;

- è stato approvato lo schema di bando di selezione, redatto in conformità alle norme del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione;

Vista la propria determinazione n. 3262 del 10.11.2021 avente ad oggetto " Procedura selettiva pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Istruttore Amministrativo , categoria C , posizione economica C 1 , da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari e della Zona Omogenea di Olbia Tempio della Provincia di Sassari. Bando di selezione. Modifiche e integrazioni. Approvazione ;

Visto il Bando della procedura selettiva di che trattasi, il quale prevede espressamente:

- all'art. 12 - *“La Provincia di Sassari si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando di selezione, senza che il candidato o i candidati possano vantare diritti di sorta ...”*;

- alla lett. m) dell'art.3 - *nella dichiarazione di istanza di partecipazione “di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente procedura selettiva...”*

Rilevato che l'assunzione di personale mediante scorrimento di graduatorie di altre PP.AA., è prevista dal Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021/2023, di cui alla deliberazione approvata dall'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n.148/2021;

Considerato che per ragioni organizzative, occorre procedere alla revoca della procedura selettiva suindicata, ritenendo di avviare una diversa modalità di reclutamento per l'assunzione di detto personale, ai sensi dell'art. 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attraverso l'utilizzo della graduatoria di pubblico concorso in corso di validità approvate da altra Amministrazione del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo con la stessa, anche alla luce della esiguità dei strettissimi tempi a disposizione per perfezionare le assunzioni che deve essere conclusa entro il 31.12.2021, pena la perdita degli spazi assunzionali;

Considerato, inoltre, che la citata procedura selettiva, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento), non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere la sola pubblicazione del relativo bando, e la ricezione delle domande di partecipazione con scadenza 16 12 2021 e che, pertanto, non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né 'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cfr - Cons. Stato, sent. n. 838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

Rilevato che, in circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse e di un mutamento della situazione di fatto che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (cfr Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554)

Dato atto inoltre che :

- non si è proceduto alla nomina della Commissione;
- non è stato previsto il pagamento di alcuna tassa di concorso ;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554, cfr anche TAR dell'Abruzzo, sede distaccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Considerato, che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr *ex multis* Cons. Stato, sentenza n. 554/2013) in quanto *“la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario.... Per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza... (TAR Umbria, Perugia, Sez I 28.03.2017 n. 250) in conseguenza “...di una rimediazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell’intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un’attività, di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 27.01.2017, n. 85), o meglio “... ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente...” (Cons. Stato Sez. III, 29.11.2016, n. 5026);*

Ritenuto che l’iter concorsuale avviato dal Comune di Sassari inerente le stesse figure professionali (cat. C - Profilo di Istruttore Amministrativo) e non ancora concluso con la formazione della graduatoria di merito, possa rientrare nella considerazione del mutamento delle situazione di fatto che giustifichi il diverso indirizzo di questa Amministrazione attraverso il presente provvedimento di revoca in autotutela.

Valutato pertanto, per tutti i motivi sopra indicati, doversi procedere alla revoca della procedura selettiva in oggetto.

Vista la nota prot. 52838 del 26.11.2021 indirizzata alla pec del Comune di Sassari, di richiesta della disponibilità all’utilizzo della graduatoria concorsuale per assunzione a tempo indeterminato di 4 unità di Cat. C Profilo Istruttore Amministrativo” il cui iter procedimentale è in corso di perfezionamento;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sassari, n. 347 del 7 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente ad oggetto. “INDIRIZZI PER L’UTILIZZO RECIPROCO DI GRADUATORIE DI CONCORSI TRA COMUNE DI SASSARI E PROVINCIA DI SASSARI “, in accoglimento della predetta richiesta ha manifestato la volontà di far sottoscrivere apposita convenzione per consentire alla Provincia di Sassari di utilizzare la graduatoria del Concorso Pubblico per istruttore amministrativo/ contabile cat.C;

Evidenziato che la revoca del bando di concorso pubblico in questione sarà resa nota tramite avviso all’Albo Pretorio on Line , sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso";

Visti:

- l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021, n. 76;
- il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
- il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, prot. 15 aprile 2021, n. 25239 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale sono state aggiornate e rafforzate le misure di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, alla luce di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.L. 1° aprile 2021, n. 44;

- il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, n. 106 del 6/08/2021;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto, il Regolamento di Organizzazione vigenti;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 6 del 18/02/2021, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2021;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, n. 70 del 10/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi-Piano della performance 2021/2023;

Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 06/08/2021 con il quale il sottoscritto Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento Giuridico del Personale", ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. Per quanto ampiamente esposto in premessa, di procedere alla revoca del bando della procedura selettiva in questione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3262 del 10.11.2021;
2. di dare atto che il presente provvedimento non ha implicazioni di carattere finanziario;
3. di dare atto che la revoca del bando della procedura selettiva in questione approvato con Determinazione Dirigenziale n.3262 del 10.11.2021 sarà resa nota tramite avviso all'Albo Pretorio on Line , sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso";
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On line, nonché ai seguenti destinatari: all'Amministratore Straordinario, al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti, alle OO.SS.

Il Dirigente
(Dott. Antonello Bellu)